

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1363 del 23/03/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. GRANDI FEDERICO per l'impianto destinato ad attività di produzione artigianale di birra e miele, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mongardino n. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1387 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZ. AGR. GRANDI FEDERICO** per l'impianto destinato ad attività di produzione artigianale di birra e miele, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mongardino n. 10.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **AZ. AGR. GRANDI FEDERICO** (C.F. 03212711208 e P.IVA 03212711208) per l'impianto destinato ad attività di produzione artigianale di birra e miele, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mongardino n. 10, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la **AZ. AGR. GRANDI FEDERICO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **AZ. AGR. GRANDI FEDERICO** (C.F. 03212711208 e P.IVA 03212711208) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mongardino n. 10, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mongardino n. 10, ha presentato, nella persona di Guido Paganelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 25/07/2019 (Prot. n. 14050) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14086 del 26/07/2019 (pratica SUAP n. 2019/AUA05), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2019 al PG/2019/118357 e confluito nella **Pratica SINADOC 22697/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/43036 del 19/03/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 20/03/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ. AGR. GRANDI FEDERICO**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Mongardino n. 10**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in fosso di proprietà di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi del punto c) comma 7 art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto provenienti da attività di produzione artigianale di birra con materia prima lavorata provenienti da terreni a propria disposizione), originate dall'unione delle acque derivanti dall'attività di produzione di birra artigianale e miele con le acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e preventivamente trattate mediante degrassatore che raccoglie gli scarichi del locale adibito a lavaggio delle attrezzature e smielatura; i reflui in uscita dal degrassatore sono collegati alla fossa Imhoff alla quale giungono le acque dei servizi igienici. Il sistema secondario di scarico è costituito da un filtro anaerobico avente volume di massa filtrante adeguato (3.38mc).

**Prescrizioni**

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a

prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:

- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
  - si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
  - la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
  - il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
  - i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
  - il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
  - qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro anaerobico.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 25/07/2019 e ss.mm. E ii.

-----

Pratica Sinadoc 22697/2020

Documento redatto in data 20/03/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**